

OGGETTO: Progetto di Legge n. 5/2026 (Oggetto assembleare n. 2235): “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”. Osservazioni tecniche e proposte emendative nell’ambito dell’udienza conoscitiva.

Il sottoscritto Piccinini Romano, in nome e per conto del **Comitato Giarola** in qualità di Rappresentante legale pro tempore, e l’Arch. Riccardo Silingardi Seligardi, in qualità di consulente tecnico del Comitato, agendo quali portatori di interessi diffusi e diretti ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 241/1990

PREMESSO CHE

- Il Comitato scrivente conferma la propria piena adesione agli **obiettivi di transizione** ecologica e decarbonizzazione fissati e perseguiti dall’Articolo 1 del Progetto di Legge (**PdL**) regionale; tuttavia, tale sviluppo deve avvenire nel rispetto del principio di **"ponderazione degli interessi"** (Art. 3, comma 1, D.Lgs. 190/2024), come richiamati anche all’art.7 comma 4 del PdL in riferimento alla necessità di aggiornamento della tav.Vincoli, garantendo che l’interesse pubblico delle fonti rinnovabili non si traduca in un **sacrificio** irragionevole di altri interessi pubblici quali la **tutela del patrimonio paesaggistico**, dei **corridoi ecologici** e delle filiere **agroalimentari** certificate;
- Il Comitato ha attivamente partecipato, mediante il deposito di diverse osservazioni di merito, alla procedura abilitativa (PAS) del progetto **agrivoltaico avanzato** denominato **“La Giarola”** (9,11 MWp, sito in Via Bosco, Reggio Emilia), su aree **agricole di pregio**, tutt’ora in corso di svolgimento, evidenziandone le criticità;
- L’analisi tecnica condotta sul predetto caso di specie costituisce un **supporto conoscitivo oggettivo** per l’individuazione di alcune delle **criticità applicative** rispetto ai decreti nazionali FER, con lacune che possono essere colmate e migliorate auspicabilmente dal presente Progetto di Legge (**PdL**) e/o nelle successive **Linee Guida**

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, CHIEDONO

che l’Onorevole Commissione:

1. nell’ambito dell’attuale PdL:

- a. Istituisca formalmente una **clausola di partecipazione** che abiliti un confronto tecnico-istruttorio anche con i portatori di interessi diffusi (ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 241/1990) nella successiva fase di definizione delle **Linee Guida**, al fine di stabilire protocolli oggettivi, in particolare in riferimento alle tecnologie avanzate (es. agrivoltaico)
- b. aggiunga e chiarisca la definizione di **“impianto”** all’art.2, esplicitando che comprende anche le **opere connesse** e quanto collegato ad esso (cfr.133/2026 sentenza TAR Parma 17-3-26 *“deve intendersi [la nozione*

impianto] come comprensiva anche di tutte le opere tecnicamente e strutturalmente necessarie alla sua efficienza complessiva”), e specificando all’Art. 8 c.3 che per “ripristini” (e relative fidejussioni) si intendono quindi integralmente anche per le opere connesse, qualora non cedute al gestore della rete, come già prescritto da D.lgs 190/2024 in più parti sempre in riferimento all’impianto”.

- c. istituisca, in riferimento al supporto ai Comuni da parte della struttura regionale competente in materia di Agricoltura (come previsto art.10 c.3), un **Gruppo di Lavoro (GdL)** e tavolo tecnico permanente, al fine di effettuare non solo un monitoraggio ex-post, ma anche e soprattutto una **validazione tecnica ex ante** delle proposte, in particolare se tali istanze accedono al regime semplificato (PAS) e presentano tecnologie di agrivoltaico avanzato, che non hanno una istruttoria specifica di verifica dei requisiti se non durante gli eventuali accessi agli incentivi previsti GSE o ad opera realizzata.
- d. meglio specifichi gli **“stabilimenti”** che non rispettano i requisiti del D.lgs 190/24 e Codice ambiente 152/2006, al fine di evitare che **classificazioni urbanistiche eterogenee a livello comunale** possano generare ambiguità rispetto i punti sorgenti che generano il perimetro di idoneità ope legis. Molti ambiti urbanizzati destinati a logistica di solo stoccaggio, uffici, direzionali o centri commerciali **non** integrano il requisito di **“ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene o dispongono di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera”** e perciò non possono essere prese a riferimento e rientrare in tale definizione. Occorre inoltre porre attenzione a quelle strutture agroalimentari autorizzate in zona agricola in **deroga** agli strumenti urbanistici perchè finalizzate e connesse alla **filiera corta** o alla valorizzazione dei **prodotti locali km0**: tali strutture, si chiede che siano assimilate agli **“stabilimenti destinati alla produzione agricola”** ai sensi della norma nazionale dlgs 190/24 e quindi anch’esse escluse quale punto di sorgente per idoneità. Si propone le seguenti modifiche:
 - i. **Art. 2, comma 1, lett. c):** impianti industriali e stabilimenti: rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1 e lett. m), n. 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, i soli impianti industriali e stabilimenti che svolgono un’attività nell’ambito di un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene **[(con la conseguenza che l’idoneità per irraggiamento non si configura per le strutture destinate a funzioni terziarie, commerciali o logistiche prive di un effettivo ciclo di trasformazione fisica della materia, né per le strutture agroalimentari in zona agricola autorizzate in deroga e riconducibili funzionalmente alla produzione agricola ai sensi della normativa nazionale)]** o dispongono di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
 - ii. **Art. 7, comma 3:** Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce il sistema di mappatura delle aree idonee nel territorio regionale; tale sistema costituisce una rappresentazione ricognitiva **(e certificativa della sussistenza dei presupposti tecnici oggettivi degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c))** e non conformativa delle aree idonee rispetto alla totalità del territorio regionale.

2. Nell'ambito delle **Linee Guida** di prossima emanazione, si chiede che:
- i. nel caso di **agrivoltaico avanzato, attraverso una verifica ex-ante, si accerti**,
 1. il soddisfacimento dei pre-requisiti obbligatori secondo **DM Agrivoltaico 436/2023** e **Regole Operative GSE**, anche avvalendosi della piattaforma SUER (art. 5 D.Lgs. 190/2024 e DM SUER 368/2024) e mediante i canali e servizi di confronto diretto messi a disposizione per le PA dallo stesso GSE;
 2. l'**impatto paesaggistico**, attraverso parametri oggettivi che valutino tali impianti, data la loro **elevazione da terra** e spesso con lunghe recinzioni perimetrali che creano **effetto barriera** e **frammentazione ecosistemica** delle **reti ecologiche** territoriali, in conformità rispetto ai principi art.1 c.2 a) del PdL e art.1 c.2 D.lgs 190/24;
 3. la **congruità del Piano di Riconversione Aziendale (PRA)** rispetto alle prescrizioni dell'Atto di Coordinamento tecnico 623/2019 e integrazione 713/2019 E.R, prima del rilascio del titolo, in particolare alle asseverazioni della **PLV**. Da prevedere la condivisione di **metodi** e **protocolli** di calcoli **uniformi**, in particolare per le rese, che tengano conto delle specificità pedo climatiche **reali** del sito su cui si insedia l'impianto, anche mediante **monitoraggi strumentali** in campo ex ante, affinché le relazioni dei proponenti non si basino su dati bibliografici;
 4. **che venga contabilizzata nell'area della SAU che concorre all'indice di saturazione dello 0,8%**, oltre a tutte le superfici impermeabilizzate dell'impianto, anche quelle delle opere connesse (principio di **unitarietà dell'impianto**). Si chiede inoltre di specificare che il calcolo della superficie che concorre alla saturazione dell'indice, per il caso di specie, è da considerarsi come proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro **maggiore estensione** (nel caso di tracker monoassiali a tilt 0°), come già previsto dalla DAL 125/2023 E.R. Si chiede altresì che il GdL valuti se **implementare** ulteriormente tale superficie mediante un coefficiente correttivo ritenuto idoneo rispetto i) alla reale possibilità di **meccanizzazione** del sito in riferimento alla coltura proposta ii) alla presenza di colture certificate, iii) all'**impatto paesaggistico** di cui al punto i) 2).
 - ii. in riferimento agli "stabilimenti", come previsto art.7 c.3, si chiede che la mappatura da effettuarsi abbia natura ricognitiva e **certificativa** quale **presupposto** istruttorio di **validazione ex ante** dei punti di **sorgente dell'idoneità**, al fine di evitare discrezionalità del proponente e supporto alle amministrazioni in fase di istruttoria. Ciò, anche e soprattutto in funzione dell'accesso ai **regimi semplificati (PAS)** che tale idoneità genera, evitando contenziosi successivi.
 - iii. Come previsto art.7 c.4, in riferimento alla ponderazione degli interessi e alla redazione della tavola dei vincoli, si chiede di porre particolare attenzione alle aree **MAB Unesco / Reti ecologiche / aree naturali protette (LR 6/2005)**: per tali aree - che costituiscono la traduzione spaziale delle **tutele paesaggistiche** e naturalistiche

prescritte dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 42/2004 - **anche se in aree idonee ope legis**, occorre prevedere **tutele specifiche**, coerentemente con art. 1 c.2 a) del PdL; solo attraverso infatti una **verifica completa ed eco-sistemica**, cosa che il regime semplificato PAS consente puntualmente, può essere accertato in sede di ponderazione degli interessi che i progetti non abbiano **effetti negativi sull'ambiente** (art.3 D.lgs 190/2024). Si richiede quindi di ovviare a questo corto circuito, implementando per tali aree una verifica **VInCA (completa, per tutto l' "impianto", quindi con opere connesse) obbligatoria**. La recente prassi in giurisprudenza amministrativa infatti evidenzia come il **danno paesaggistico** derivi, anche, dalla **scala dimensionale** dell'intervento.

Arch. Riccardo Silingardi Seligardi

Per Comitato sig.Piccinini Romano